

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto .....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 20/04/10, il ricorrente, premesso di essere residente nel comune dell'Aquila e di avere contratto un mutuo con l'intermediario, il pagamento delle cui rate - ivi inclusa quella scaduta il 16/04/09 - era stato sospeso con apposita ordinanza Ministeriale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, e premesso di averne chiesto l'estinzione anticipata, ha domandato la condanna dell'intermediario alla restituzione della rata di aprile 2009 perché sospesa, di quella relativa al periodo dal 13/01-17/02/10 perché maturata a causa dei ritardi dell'intermediario nel predisporre i conteggi di chiusura, nonché al risarcimento del danno per le spese sostenute e per il tempo impiegato a causa del disservizio dell'intermediario stesso.

Esponde il ricorrente di avere optato per l'estinzione anticipata del mutuo con comunicazione all'intermediario in data 16/12/09 indicando quale data di chiusura il 13/01/10 e di avere ottenuto, dopo numerosi solleciti telefonici, un primo conteggio sul residuo dare in data 7/01/10 ed un secondo conteggio il 10/01/10, cui ha fatto seguito il reclamo del cliente in data 12/01/10, nonché, dopo numerosi altri colloqui telefonici, un ulteriore conteggio in data 16/02/10 nel quale veniva eliminata la rata dell'aprile 2009, in quanto già pagata nonostante il suddetto provvedimento ministeriale di sospensione, ma il cui importo veniva addebitato alla rata *medio tempore* maturata per il periodo 13/01-17/02/10.

Il ricorrente deduce inoltre di aver integralmente corrisposto, pur non condividendone i conteggi, quanto richiesto dall'intermediario per l'estinzione del mutuo (€ 46.170,66) con bonifico in data 17/02/10.

L'intermediario, che ha inizialmente contestato il detto pagamento anche se corrispondente a quanto richiesto al cliente, prima perché a suo dire mancante dell'importo di una rata, poi perché effettuato con valuta 18/02/10 e dunque, sempre a suo dire, con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza, ha infine comunicato, con mail in data 08/03/10, l'accettazione del pagamento stesso e l'avvenuta estinzione del mutuo, confermando l'imputazione della rata di aprile 2009 alla rata maturata al 17/02/10.

Il ricorrente espone, da ultimo, di avere contestato con sua mail 10/03/10 tale comunicazione dell'intermediario e di avere segnalato che il conteggio corretto avrebbe dovuto essere relativo alle sole mensilità maggio 2009-gennaio 2010.

Con controdeduzioni pervenute in data 14/06/10, l'intermediario ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere rilevando di avere comunicato al cliente, con nota 14/06/09, la propria disponibilità a rimborsare la quota interessi (€ 180,25) corrisposta per il periodo dal 13/01/10 (data originariamente richiesta per l'estinzione) al 17/02/10 (data di effettiva estinzione) per ritardo nella elaborazione dei conteggi, oltre al rimborso del versamento di € 20,00 quale contributo per le spese della presente procedura.

Nelle dette controdeduzioni l'intermediario, dato atto che la rata di aprile 2009 era stata erroneamente incassata e non rimborsata a causa di un "*disallineamento tecnico*", ha rilevato, in particolare, come il perfezionamento dell'estinzione del mutuo in data diversa da quella richiesta non comporti modifiche di sorta nell'entità



del debito residuo in linea capitale, incidendo solo sugli interessi, per il cui ammontare nella specie è stato offerto il rimborso.

In conclusione l'intermediario, pur dando atto dei disservizi lamentati dal cliente, ritiene di avere correttamente effettuato i conteggi finali, sulla cui base è stato corrisposto l'importo per l'estinzione del mutuo con bonifico 17/02/10 e di essere pronto ad eliminare l'onere dei maggiori interessi corrisposti per il periodo di ritardo a lui imputabile ed ha perciò chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

La presente controversia origina dalle diverse opinioni delle parti circa i conteggi dell'importo da corrispondersi ad estinzione del mutuo, in occasione del cui versamento l'odierno ricorrente ha espressamente fatto salvo il diritto di ripetizione di quanto pagato in eccesso (v. lettera cliente/intermediario 17/02/10), nonché sul risarcimento dei conseguenti danni lamentati dal ricorrente in relazione al tempo, alle spese ed alle energie dedicate alla vicenda.

Nel merito, ad avviso di parte ricorrente, l'intermediario avrebbe dovuto rimborsare la rata dell'aprile 2009, in quanto erroneamente pagata stante il provvedimento ministeriale di sospensione e a suo tempo non rimborsata per un mero "*disallineamento tecnico*" riconosciuto dallo stesso intermediario e non avrebbe dovuto esigere il pagamento della rata del febbraio 2010, in quanto maturata esclusivamente per ritardi imputabili allo stesso intermediario nell'elaborazione dei conteggi.

Per parte sua l'intermediario oppone che il perfezionamento dell'estinzione del mutuo in data (17/02/10) successiva a quella richiesta (13/01/10), non comporta modifica del debito residuo in linea capitale complessivamente dovuto, ma solo dell'ammontare degli interessi in maturazione, il cui maggiore onere (€ 180,25) nella specie si è peraltro offerto di rimborsare, con ciò dovendosi considerare definito ogni reciproco rapporto.

Ad avviso del Collegio entrambi gli assunti sono solo parzialmente condivisibili e meritano di essere disattesi per le restanti parti.

E' infatti indubbio che l'estinzione anticipata del mutuo in data diversa da quella richiesta non può incidere sull'entità del residuo debito in linea capitale, come esattamente rilevato dall'intermediario, ed è altresì evidente che, nella specie, il

provvedimento ministeriale di sospensione non poteva assumere alcuna rilevanza in sede di estinzione del mutuo, con la conseguenza che anche la rata di aprile 2009 risultava dovuta a tal fine.

E' però altrettanto indubbio che il riconoscimento dei maggiori interessi sostenuti dal ricorrente, e al medesimo dovuti in restituzione, non può limitarsi al solo periodo 16/01-17/02/10, pacificamente da imputarsi a ritardo dell'intermediario, atteso che questi ha indebitamente percepito la rata di aprile 2009, la cui riscossione era sospesa per effetto del detto provvedimento ministeriale, in data (16/04/09) ampiamente antecedente la sua effettiva esigibilità (17/02/10), così lucrando, in danno del cliente, i relativi interessi per il periodo intercorrente tra le rispettive date.

La conseguenza di quanto sopra è che la rata di aprile 2009, pur dovendosi conteggiare al momento di estinzione anticipata del mutuo, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non andava però imputata, contrariamente a quanto fatto dall'intermediario, al periodo successivo al 13/01/10 (data richiesta per l'estinzione), periodo da non considerarsi in quanto decorso per mero ritardo dell'intermediario stesso nell'elaborazione dei conteggi, ma alla data di sua effettiva riscossione, da ciò l'ulteriore conseguenza che nel conteggio di estinzione andavano dedotti gli importi effettivamente corrisposti, *pro quota* anche in linea capitale, con tale rata indebitamente riscossa in anticipo rispetto al momento di estinzione del rapporto di mutuo.

L'intermediario dovrà pertanto rimborsare non solo gli interessi (€ 180,25) erroneamente addebitati per il periodo 13/01/10-17/02/10 il cui versamento si è già offerto di effettuare, ma anche, al tasso contrattualmente pattuito nel contratto di mutuo, gli interessi percepiti sulla quota di capitale restituita dal mutuatario in data 16/04/09, indebitamente riscossa in anticipo rispetto alla sua esigibilità alla data del 17/02/10 di effettiva anticipata estinzione del mutuo, provvedendo con sollecitudine ai relativi conteggi ed alla restituzione di quanto così a tale titolo complessivamente dovuto al ricorrente.

Meritevole di accoglimento è anche la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale connesso al tempo ed alle energie dedicate dal ricorrente alla soluzione della vicenda e da imputarsi alla condotta tenuta dall'intermediario, i cui disservizi sono pacificamente riconosciuti nella presente sede.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La descrizione delle molteplici richieste di chiarimenti ed i numerosissimi tentativi di ottenere almeno la possibilità di un colloquio costruttivo con l'intermediario sono infatti ampiamente documentati negli allegati al ricorso, le cui emergenze sono rimaste non a caso del tutto incontestate.

Al riguardo questo Collegio si è già pronunciato (v. sent. ABF n. 706 del 9.7.2010) nel senso che sono risarcibili non solo le spese (ad esempio di consulenza) sostenute per supplire a carenze ed inefficienze nei servizi dovuti dall'intermediario, ma anche il controvalore monetario del tempo e delle energie impiegate dal cliente, laddove abbia personalmente provveduto a rendere le prestazioni sostitutive di tali servizi (ad esempio provvedendo di persona al ricalcolo di conteggi predisposti in modo errato dall'intermediario, come nella specie).

A tale titolo sembra congruo liquidare equitativamente, in difetto di prove specifiche sull'ammontare del danno, l'importo di € 400,00, ivi incluso il rimborso delle spese vive sostenute, raccomandando all'intermediario di assumere tutti i provvedimenti idonei ad assicurare maggiore trasparenza ed efficienza nei rapporti con la clientela.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE